



PROVINCIA
DI LODI

Dipartimento IV Politiche culturali,
sociali e sviluppo economico e formativo
- Tutela ambientale
U.O. Aria, Acqua ed energia

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot. 09.02.05/1957

Spett.le

Allegati n. 1

SUAP del COMUNE DI LODI
Piazzale Forni, 1
26900 Lodi

Lodi, 20.11.2013

**Oggetto: Ditta NEAT FEEDING SRL con sede legale ed insediamento produttivo ubicato in
Comune di Lodi, Via del Battiferro n. 8
Trasmissione Determinazione di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale**

In allegato si trasmette la Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1333/2013 del 20/11/2013 di adozione dell' Autorizzazione Unica Ambientale per la ditta NEAT FEEDING SRL per gli adempimenti di competenza.

Rimanendo a disposizione per quant'altro necessario si inviano

Distinti saluti



Responsabile dell'U.O.

Dott. ssa Silvia Pagani

Responsabile del Procedimento:
Dott. ssa Silvia Pagani

Referente per l'istruttoria amministrativa:
Sig. Armando Bertolotti
Tel. 0371.442296 fax 0371.416027
e-mail: armando.bertolotti@provincia.lodi.it

Referente per l'istruttoria tecnica:
Sig. ra Giulia Pisati
tel. 0371.442239 fax 0371.416027
e-mail: giulia.pisati@provincia.lodi.it

TUTELA AMBIENTALE



PROVINCIA
DI LODI

Dipartimento Politiche Culturali, Sociali e
Sviluppo Eco. e For. - Tutela Ambientale

U.O. Aria, Acqua ed Energia

Determinazione n° REGDE / 1333 / 2013

Lodi 20-11-2013

(Politiche Culturali, Sociali e Sviluppo Eco. e For. - Tutela
Ambientale - 435 - 2013)

**OGGETTO: NEAT FEEDING SRL CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
UBICATI IN COMUNE DI LODI, VIA BATTIFERRI N. 18. AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE (AUA) RILASCIATA AI SENSI DEL DPR 13/03/2013, N. 59.**

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO IV

ATTESA la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/101/2012 del 16/10/2012;

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto - legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTA la Circolare Regionale n. 19 del 05.08.2013 "Primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";

VISTE:

- la domanda presentata in data 30.07.2013 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi dalla ditta NEAT FEEDING SRL con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Lodi, Via del Battiferro, 8;
- le note, acquisite in atti con prot. prov. 25202 del 13.08.2013, 28013 del 19.09.2013, 28015 del 19.09.2013, 28057 del 20.09.2013, 28310 del 23.09.2013, 28379 del 24.09.2013, 28381 del 24.09.2013, 28564 del 25.09.2013, 30510 del 11.10.2013, 30964 del 16.10.2013, 32188 del 29.10.2013, 32258 del 29.10.2013, 33652 del 12.11.2013, 33658 del 12.11.2013, 33827 del 13.11.2013 con le quali lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Lodi ha trasmesso la sopra citata domanda corredata della documentazione necessaria, ai sensi dell'art.4 c. 1 del DPR 59/2013;

RILEVATO che l'istanza AUA riguarda i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) ed e) del DPR 59/2013;



- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 e comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico;

RICHIAMATA la comunicazione di convocazione della conferenza dei servizi indetta ai sensi della L. 7/8/1990, n. 241, in atti provinciali n. 31552 del 22/10/2013;

RICHIAMATO il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione espresso dalla conferenza dei servizi tenutasi in data 06/11/2013, fatta salva l'acquisizione da parte di Provincia e Comune delle valutazioni di ARPA sul documento di impatto acustico e la trasmissione da parte della Ditta della "Dichiarazione di non assoggettabilità degli scarichi di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006";

Dato atto che la ditta ha integrato quanto richiesto in sede di conferenza dei servizi con note n. 33561 del 11.11.2013 e 33652 del 12.11.2013;

VISTO il parere tecnico predisposto dall'ARPA Lombardia Dipartimento di Lodi, relativo alla valutazione di impatto acustico, ed in particolare il paragrafo "Osservazioni e Conclusioni", dove emerge che *"Sulla base dei contenuti della documentazione si ritiene che quanto presentato sia conforme alla normativa di carattere ambientale inerente la prevenzione dell'inquinamento acustico a condizione che l'attività sia svolta come descritto (in particolare con finestre e portoni chiusi) e che vengano effettuate misure post-operam"*;

PRESO ATTO che l'istruttoria tecnico – amministrativa condotta dal competente ufficio, relativamente alle emissioni in atmosfera, si è conclusa con esito favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante;

DATO ATTO che il DPR 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e che, ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 269, comma 7 e della Circolare del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801, la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

EVIDENZIATO che ai sensi della L.R. 14/8/1999, n. 16 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA", l'ARPA esercita attività di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente, dandone comunicazione alle stesse per l'assunzione dei provvedimenti di competenza;

VISTI:

- Il D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", che alla Parte Quinta detta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la L.R. 11/12/2006, n. 24;
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

e loro successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATE IN PARTICOLARE:

- la Legge n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";



- la L.R. 13/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico";
 - la D.G.R. 8313/2002 "Legge n. 447/1995 <<Legge quadro sull'inquinamento acustico>> e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 <<Norme in materia di inquinamento acustico>>. Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico";
 - la D.G.R. 21/12/2002, n. 11667 recante "Definizione di allegati tecnici relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzativo previsto dal D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 203";
 - la D.G.R. 23/1/2004, n. 16103 "Definizione dell'allegato tecnico relativo al settore trasformazione materie plastiche e gomma – integrazione della dgr 20/12/2002, n. 11667";
 - la D.G.R. 30/3/2009, n. 9201 recante "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (D. Lgs. 152/06). Modalità per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province lombarde. Revoca della dgr n. 21204/2005";
 - la D.G.P. 22/4/2009, n. 99 recante "D. LGS. 152/06 - Parte Quinta. Emissioni in atmosfera. Determinazione degli importi e delle modalità di versamento degli oneri istruttori. Modifiche ed integrazioni alla DGR 20/7/2005, n. 140";
 - la D.G.R. 22/6/2005, n. 196 "Integrazione e modifica della D.G.R. 20/12/2002, n. 11667. Allegati tecnici per il controllo e la riduzione delle emissioni di polveri e composti organici volatili (COV) da fonti di origine industriale per le lavorazioni dei settori verniciatura, sgrassaggio e inerti (conglomerati, cementizi, lapidei)";
 - la D.G.R. 19 Ottobre 2001, n. 6501 avente ad oggetto "Zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, ambiente, ottimizzazione e razionalizzazione della rete di monitoraggio, relativamente al controllo dell'inquinamento da PM10, fissazione dei limiti di emissione degli impianti di produzione energia e piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico – Revoca delle dd.gg.r. 11 Gennaio 1991, n. 4780, 9 Novembre 1993, n. 43079, 5 Novembre 1991, n. 14606 e 21 Febbraio 1995, n. 64263 e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. 11 Ottobre 2000, n. 1529.";
 - la D.G.R. 6 Agosto 2012, n. 3934 avente ad oggetto "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale";
 - la L.R. n. 24 del 11.12.2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" che, agli artt. 8 comma 2 e 30 comma 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2007 " la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera"
 - la D.G.R. n. 9201 del 30.03.2009 "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex DPR 203/88";
 - la D.G.R. n. 7/13943 del 01 agosto 2003 "Definizione delle caratteristiche tecniche e dei criteri di utilizzo delle «Migliori tecnologie disponibili» per la riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D.P.R. 203/88 – Sostituzione – Revoca della d.g.r. 29 novembre 2002, n. 11402";
 - la D.G.R. 30/5/2012, n. 3552 avente ad oggetto: "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al D. Lgs. 152/06 e smi – Modifica e aggiornamento della D.G.R. 1/8/2003, n. 7/13943",
 - la Circolare Regione Lombardia 25/1/2007, n. 5 avente ad oggetto "Modifiche impiantistiche ex D. Lgs. 152/06, art. 269",
 - la D.G.R. 30/11/2011, n. 2601 avente ad oggetto "Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale",
- e loro successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la



scrivente Amministrazione;

ATTESTATA sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

DETERMINA

Sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate:

1. di adottare, ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale per la ditta NEAT FEEDING SRL con sede legale ed insediamento produttivo in Comune di Lodi, Via del Battiferro, 8 riguardante i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) ed e):
 - emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico alla presente, di cui costituisce parte integrante;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 e comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico.
2. di prendere atto del parere di Arpa Lombardia - Dipartimento di Lodi rilasciato ai sensi dell'art 8 L. 447/95; art. 5 L.R. 13/2001;
3. di prescrivere alla Società l'effettuazione entro 30 giorni dall'avvio dell'attività di misure fonometriche post-operam per verificare la compatibilità con le previsioni di zonizzazione acustica comunale; la documentazione relativa a tali misure dovrà essere tenuta a disposizione presso l'azienda per eventuali controlli;
4. di far presente alla società NEAT FEEDING SRL che in caso di rinnovo o aggiornamento del presente atto la relativa istanza dovrà essere formulata rispettando le indicazioni contenute nel DPR 13 marzo 2013, n. 59;
5. di stabilire che eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto, debbano essere comunicate per il tramite del SUAP competente;
6. di dare atto che, in caso di inosservanza della prescrizioni contenute del presente atto, l'autorità competente potrà procedere, ai sensi dell'art. 278 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
 - alla diffida;
 - alla diffida con contestuale sospensione dell'attività;
 - alla revoca dell'autorizzazione con chiusura dell'impianto;
7. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DPR 13 marzo 2013, n. 59, la presente autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Lodi che dovrà essere comunicato anche alla Provincia di Lodi per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto, e che la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 269, comma 7 e della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801;
8. di disporre che copia conforme del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta Neat Feeding Srl e per la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
9. di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico del seguente allegato:



- NEAT FEEDING SRL - Allegato tecnico emissioni atmosfera

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE: Francesco Rindone

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi



NEAT FEEDING SRL - Allegato tecnico emissioni atmosfera

Il presente allegato tecnico si compone dei seguenti paragrafi:

1. identificazione dell'azienda
2. descrizione dell'attività
3. materie prime
4. emissioni generate dall'attività e caratteristiche
5. tipologia dell'inquinante, valori limite di emissione e sistemi di abbattimento
6. prescrizioni specifiche
7. prescrizioni e considerazioni di carattere generale

1. IDENTIFICAZIONE DELL'AZIENDA

Ragione sociale	NEAT FEEDING Srl
Sede legale e produttiva	Via Dei Battiferro, 8 – 26900 Lodi
Legale rappresentante	Sonzogni Pier Franco
Responsabile stabilimento	Sonzogni Pier Franco
Zona urbanistica d'insediamento	Tessuto per attività produttive
Dati catastali	Foglio 28 mappale 242
C.F. e P.IVA	082190109671
Codice ATECO	10.9
Settore di appartenenza	Alimentare
Settore produttivo	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali
Attività specifica	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento Produzione di mangimi per l'alimentazione di animali da compagnia.

2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività della ditta consiste nella preparazione di premiscele e mangimi in polvere: le premiscele sono additivi per mangimi. Non si producono mangimi completi ed al momento non si formulano prodotti liquidi; Etossichina ed Olio di soia non sono gestiti in stabilimento.

Gli ingredienti correttamente pesati sono amalgamati all'interno di un miscelatore: il prodotto finito è confezionato in sacchi da 25 kg o big bags da 1.000 kg.

Dall'attività si originano le emissioni E1 da ciclo produttivo ed E2 da sfiato in fase di carico del silos entrambe presidiate da impianti di abbattimento del tipo a secco.

3. MATERIE PRIME

Descrizione	Quantità (kg/anno)
Bentonite Sodica	628.500
Phil	268.500
Carbone vegetale	28.500
Lievito di birra	52.000
Calcio Propionato	7.250
Calcio Formiato	20.000
Acido fumarico	1.500
Acido Benzoico	400
B.H.A	2.650
B.H.T	16.000



La bentonite è stoccata in un silos verticale esterno avente capacità di circa 35 m³.
Sebbene al momento non utilizzate le materie prime liquide dovranno essere stoccate in contenitori dotati di bacino di contenimento avente capacità pari al volume del contenitore più grande.

4. EMISSIONI GENERATE DALL'ATTIVITA' E CARATTERISTICHE

Punto di emissione	Ciclo tecnologico di provenienza	Portata Nm ³ /h	Altezza (m)	Diametro (m)	Durata (ore/g)	Impianto di abbattimento
E1	Linea di produzione	4.000	8	0.32	8	Depolveratore a secco a mezzo filtrante, D.MF.02
E2	Sfiato carico silos bentonite	1.600	8	0.15	2 *	Depolveratore a secco a mezzo filtrante, D.MF.01

* è previsto il carico del silos ogni 15 giorni: l'emissione avrà durata di 2 ore ogni 15 giorni.

5. TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, VALORI LIMITE DI EMISSIONE E SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Punto di emissione	Tipologia dell'inquinante	Limiti mg/Nm ³	Frequenza di controllo
E1	Polveri	10	Annuale
E2	Polveri	/	Nessun controllo

Considerata la presenza di un impianto di abbattimento conforme alla scheda D.MF.01 si esclude dai controlli analitici periodici l'emissione E2.

Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/m³) nell'emissione è minore o uguale al valore indicato nella tabella soprastante.

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI:

Il gestore deve garantire il rispetto dei valori limite di emissione; il mancato rispetto di quanto previsto comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni. Il sistema dovrà essere:

- progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto,
- individuato nell'ambito delle schede approvate da Regione Lombardia con D.G.R. 30/05/2012, n. 3552 e successive modifiche ed integrazioni.

6. PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- a) Prima di procedere alla messa in esercizio degli impianti la ditta, in conformità alle rispettive schede approvate con dgr n. 3552/2012, dovrà dotare gli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni E1 ed E2 di contatore non azzerabile;
- b) La ditta dovrà comunicare la messa in esercizio degli impianti secondo le tempistiche previste dal successivo paragrafo 7 PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE, MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME;
- c) La ditta dovrà comunicare alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi, con anticipo di almeno 15 giorni, la data in cui saranno effettuati i prelievi a camino in corrispondenza della messa a regime;
- d) eventuali modifiche allo stabilimento (nuove emissioni, modifica quali/quantitativa delle materie prime, nuovi cicli tecnologici, aggiunta/sostituzione/spostamento di macchinari, variazioni di portata delle emissioni autorizzate, ecc.) dovranno essere oggetto di



preventiva comunicazione/istanza ai sensi della Circolare Regione Lombardia 25/1/2007, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

- e) in materia di impianti termici civili la ditta dovrà attenersi alle disposizioni regionali emanate da Regione Lombardia con DGR n. 2601/2011 e s.m.i..

7. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.
 - Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
 - Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi.
 - Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
 - In ogni caso, qualora:
 - non siano state definite le procedure di cui sopra;
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,il gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione, entro le otto ore successive all'evento, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi.
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

CRITERI DI MANUTENZIONE


Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un **registro** dotato di pagine inamovibili e con numerazione progressiva, ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;



- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga
- indicati il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia di Lodi non si esprima nel termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il gestore deve comunicare tempestivamente, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi, la data di messa a regime.

La ditta è inoltre tenuta a comunicare ai suddetti Enti la data in cui saranno effettuati i campioni alle emissioni in corrispondenza della fase di messa a regime.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI


Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere presentato, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi;
- essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza **annuale**; la relazione finale dovrà essere inviata alla Provincia di Lodi, all' A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi ed al Comune.



I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1 Gennaio – 31 Dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato, dall'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi, alla Provincia di Lodi, al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora sia necessaria l'installazione, ovvero l'adeguamento, di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovrà essere inviata comunicazione alla Provincia di Lodi e all'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi. Dovranno altresì essere tenute a disposizione per eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

Il gestore, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia di Lodi, al Comune ed all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Lodi.

Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento Provinciale di Lodi.

Si ricorda in ogni caso che:

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- Il limite è rispettato quando il valore in concentrazione (espresso in mg/Nm^3) nell'emissione è minore o uguale al valore prescritto;
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T}/\text{h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in mg/Nm^3 od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in °C;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

